

Convenzione con l'Associazione di volontariato denominata SOS RANDAGI

Con la presente scrittura privata, il giorno _____

l'ente **Comune di Ome** (di seguito **Comune**), con sede in Piazza Aldo Moro n. 1, codice fiscale 00841600174 e partita IVA 00841600174, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari Generali dott. Giuseppe Vitali nato a Iseo (Bs) il 25/12/1952, domiciliato ai fini del presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco di nomina n. 8206 in data 31.10.2014),

e

l'associazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata **SOS RANDAGI** (di seguito **Associazione**) con sede in Brescia, Via Girelli, 6, codice fiscale 98094250176, nella persona del legale rappresentate Signor Massimo Vischi, nato a Brescia il 22/05/1961, CF VSCMSM61E22B157U, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'associazione;

richiamati:

- la legge 11 agosto 1991 numero 266, "Legge quadro sul volontariato";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni pubbliche ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- la legge nazionale alla quale fare riferimento per i rapporti con le associazioni di volontariato è la numero 266 del 1991, la "legge quadro sul volontariato";
- con la legge 266/1991, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come "espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo";
- inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali (art. 1 legge 266/1991);
- l'articolo 7 della legge 266/1991 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che "dimostrino attitudine e capacità operativa";

le condizioni richieste dalla legge 266/1991 per poter sottoscrivere la convenzione sono due:

- 1- l'associazione deve risultare iscritta da almeno sei mesi nel registro previsto dall'articolo 6 della legge quadro;
 - 2- l'ente deve garantire la copertura assicurativa degli operatori;
- inoltre, secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Parere AS1258 pubblicato sul

Bollettino AGCoM n. 6 del 7 marzo 2016) sono necessarie anche le condizioni qui elencate:

- a. la convenzione deve tendere alla realizzazione di finalità sociali ed al perseguimento di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;
 - b. dalla convenzione l'associazione non deve ottenere alcun profitto, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute;
 - c. dalla convenzione non deve derivare alcun profitto per i volontari, salvo il rimborso delle spese;
- al verificarsi delle cinque condizioni di cui sopra, è ammissibile affidare servizi tramite convenzione diretta alle associazioni *no profit* di volontari (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Parere sopra citato);
- l'Associazione "SOS RANDAGI" ha quali prioritari scopi sociali l'assistenza, il ricovero e la successiva ricollocazione dei cani randagi e degli animali in genere (art. 3 dello Statuto associativo)
 - l'Associazione è iscritta nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale dal 19/04/2010 (n. 102);
 - grazie alla presente il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione, e dei propri associati, per la gestione del servizio di cui all'articolo 3;
 - lo schema della presente è stato approvato dalla giunta comunale il 26/06/2017 con deliberazione n. 50.
- Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, si avvale dell'attività dell'Associazione, quindi affida alla stessa, la gestione del servizio di RICOVERO E CURA DI ANIMALI RINVENUTI SENZA PROPRIETARIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI OME DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020, come dettagliatamente descritto al successivo articolo 3, di seguito denominato semplicemente servizio.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di *promozione e diffusione della cultura di rispetto e responsabilità nei confronti degli animali domestici e assimilati, attività che migliori il rapporto con l'ambiente, la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.*

Articolo 3 – Servizio

Ai sensi della L. R. 15/2016 art. 106, oggetto del servizio è il ricovero e la cura di:

- a) cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS;
- b) cani e i gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica;
- c) cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario e accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento;
- d) altri animali d'affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.

Il servizio è da considerare di pubblica utilità, per cui in nessun caso può essere interrotto o sospeso. Nell'ipotesi in cui dovessero intervenire gravi emergenze di carattere sanitario che richiedano un trasferimento immediato dei cani ad altra struttura, l'Associazione dovrà essere in grado di porre a disposizione del Comuni interessato una struttura alternativa, di sua proprietà. Le modalità di svolgimento dei servizi affidati sono le seguenti:

1. trasporto iniziale al proprio canile di tutti i cani del Comune di Ome, dal canile rifugio ultimamente convenzionato, tramite automezzo appositamente attrezzato ed idoneo al trasporto;

2. trasporto al proprio canile dei cani di volta in volta accalappiati dal servizio apposito di ATS competente per territorio che abbiano terminato il periodo di osservazione sanitaria nel canile sanitario, tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo;
Le operazioni di trasferimento devono avvenire impiegando veicoli appositamente ed esclusivamente destinati, tenuti in efficienza, ordine ed igiene. Gli stessi devono essere rispondenti alle normative vigenti in materia di trasporto di animali e coperti da specifica polizza assicurativa oltre che di responsabilità civile anche ai danni causati a terzi dagli animali trasportati;
3. agli animali presi in carico devono essere assicurate, come previsto dalle leggi vigenti, condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.

In particolare:

- il nutrimento deve essere nella quantità e qualità adeguate alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale;
- deve essere ininterrottamente assicurata la disponibilità di acqua potabile;
- la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere assicurati quotidianamente;
- devono essere eseguite periodiche e frequenti disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;
- durante la primavera e l'estate devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci;
- devono essere prestate visite veterinarie periodiche degli animali ricoverati nella struttura, al fine di garantire lo stato di benessere degli animali;
- devono essere garantite, ad opera di medici veterinari competenti, le vaccinazioni, le profilassi preventive e le eventuali cure necessarie per garantire la salute degli animali;
- l'eventuale soppressione di soggetti è ammessa solamente se in seguito ai controlli compiuti dal Servizio Veterinario della A.T.S. competente per territorio dovessero risultare gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità; l'intervento deve essere effettuato in modo esclusivamente eutanasico dal veterinario convenzionato, il quale provvede all'apposita certificazione;
- in caso di morte di un soggetto l'Associazione deve avvertire tempestivamente il Comune e l'A.T.S. competente per territorio e presentare un certificato di morte con diagnosi veterinaria prima di provvedere all'incenerimento dell'animale a proprio carico;
- i box di ricovero dei cani devono essere dotati di una cuccia/pedana non a diretto contatto con il pavimento ed essere in parte coperti in modo da garantire adeguato riparo in inverno ed in estate;
- al fine di garantire uno spazio idoneo al libero movimento degli animali, i box non devono essere sovraffollati;
- In caso di taglia grossa, il box deve contenere un solo cane;
- il canile deve disporre di un locale da adibirsi ad interventi veterinari e per la stabulazione dei cuccioli e dei cani malati o anziani;
- in caso di prolungata permanenza in canile, devono essere previsti interventi di toelettatura secondo l'indicazione del medico veterinario;

- Ai cani deve essere garantita un'uscita giornaliera dal box con attività ricreativa presso aree di sgambamento o tramite passeggiate con i volontari.

L'Associazione inoltre si impegna a promuovere l'adozione da parte di privati dell'animale ricoverato, vagliando attentamente l'idoneità dei nuovi affidatari e nel rispetto di tutte le procedure di legge.

Articolo 4 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 01/07/2017 e scadenza il 30/06/2020. Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 5 – Contributi

A norma del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, a sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'articolo 2 comma 2 della legge 266/1991, il Comune riconosce all'Associazione un contributo annuo pari ad € 0,10 per abitante, calcolato sulla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 6 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 3, reso dall'Associazione.

Articolo 7 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma della legge 266/1991 (art. 4), l'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della **polizza assicurativa** rilasciata da Cattolica Assicurazione – Agenzia di Ospitaletto Centro, numero 000109.32.300057 in data 27/04/2016, scadenza 27/04/2017 (con tacito rinnovo).

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 7 comma 3 della legge 166/1991) e si intendono rimborsati attraverso il contributo forfetario annuale.

Articolo 8 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 9 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro *il Segretario comunale, già dipendente del Ministero dell'Interno.*

Articolo 10 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Articolo 11 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico dell'Associazione. Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Comune di Ome – dr. Giuseppe Vitali

Associazione SOS Randagi – Sig. Massimo Vischi
